RATIO
R-EVOLUZIONE

Sommario n. 2/2024

Nuove aree di sviluppo

Regime di *cooperative compliance*: novità per imprese e professionisti 4

Il ruolo del commercialista come certificatore del credito R&S 9

Primo piano

Aspetti fiscali degli immobili del professionista 12

Tutela della polizza professionale solo per l'attività "tipica" 15

Transizione digitale

Ricerca di partner commerciali con l'Intelligenza Artificiale (AI) 17

Consulenza strategica

Controllo di gestione: come costruire il capitale umano in uno studio professionale 20

Credito d'imposta beni strumentali: gli investimenti per il 2024 24

Microcredito - Finanziamenti fino a € 100.000 per le S.r.l. 29

Sviluppo commerciale e marketing

Gli errori da evitare nelle trattative negoziali 32

Il "tono" nella comunicazione dello studio professionale 36

Regime di *cooperative compliance*: novità per imprese e professionisti

La *Tax Governance* mette al primo posto l'esigenza di eliminare, o quantomeno di ridurre, il rischio fiscale, cioè il rischio di operare in violazione delle norme di natura tributaria e in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario. Pertanto, già in passato si è resa prioritaria la definizione di meccanismi di gestione e controllo dei rischi fiscali individuati nel regime di *cooperative compliance* (o adempimento collaborativo) istituito dal D.Lgs. 128/2015, modificato dal D.Lgs. 221/2023. Tale regime pone l'obiettivo di instaurare tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente un rapporto di fiducia e collaborazione, rafforzato dall'introduzione di nuove premialità per le imprese aderenti e dal rilascio del certificato di *Tax Control Framework*. In tale contesto assumono un ruolo di primo piano i *Tax Compliance Manager*, ossia professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati che attestino l'impegno da parte delle imprese nel dotarsi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi fiscali che semplifichi ancor di più il rapporto complesso tra Fisco e contribuenti.

NASCITA DELLA *COOPERATIVE COMPLIANCE*	⇨ Adozione del D.Lgs. 128/2015. ⇨ Lo scopo è prevenire anziché reprimere le violazioni fiscali. ⇨ Si presenta come una strategia di finanza pubblica rivolta al rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
RIFORMA DEL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO	⇨ Adozione del D.Lgs. 221/2023. ⇨ Promuove e rafforza la trasparenza e la *compliance*. ⇨ Introduce una progressiva riduzione delle soglie di accesso al regime. ⇨ Incentiva l'adozione da parte delle imprese di un sistema preventivo di controllo del rischio fiscale - *Tax Control Framework* (*TCF*). ⇨ Prevede nuove forme di premialità per le imprese aderenti.
TAX COMPLIANCE MANAGER	⇨ Professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati. ⇨ Rilasciano il certificato per attestare che l'impresa si è dotata di un affidabile *TCF* (*Tax Control Framework*). ⇨ La loro funzione semplifica il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente grazie ad un dialogo orizzontale preventivo. ⇨ Valorizza e rafforza sensibilmente la figura dei commercialisti e degli avvocati, in quanto divengono **consulenti qualificati al fianco di imprese e lavoratori**, ma anche **tecnici** cui il legislatore affida, nell'ottica della *compliance*, compiti particolarmente delicati sotto il profilo della **tutela dell'interesse pubblico**.

LE FONDAMENTA DEL RAPPORTO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI

La disciplina del diritto tributario costituisce un ambito intrinsecamente **dinamico**, caratterizzato da un susseguirsi costante di **sviluppi normativi**. Questi cambiamenti, in alcuni contesti, si delineano in modo evidente, mentre in altri si manifestano in maniera quasi impercettibile. L'analisi delle attuali evoluzioni tra l'Autorità fiscale e il contribuente, se confrontate con gli andamenti del passato, non solo rivela le trasformazioni avvenute all'interno del rapporto tra questi due protagonisti ma sottolinea l'effettiva esistenza di una **relazione interconnessa e dinamica**.

Innanzitutto, è imperativo intraprendere una riflessione esaustiva sui **principi fondamentali** della **Costituzione** che delineano le basi della **sinergia tra Amministrazione finanziaria e contribuente**. Tra le disposizioni che meglio esemplificano l'idea di collaborazione, emergono gli **artt. 23 e 53 Cost.**, i quali - oltre ad essere il preludio dell'ordinamento tributario - concernono in maniera distinta il **principio di legalità** e il **principio di capacità contributiva**, entrambi alla base di un rapporto improntato, appunto, sulla cooperazione.

In effetti, l'Amministrazione finanziaria è giuridicamente autorizzata a riscuotere il tributo, mentre il contribuente ha il diritto di contestare tale richiesta nel caso di una possibile **illegittimità della normativa fiscale**: solo la presenza di un'irregolarità nella formulazione della norma può determinare la nullità giuridica della **pretesa tributaria**.

Dall'analisi delle regole costituzionali, emerge, inoltre, che le obbligazioni fiscali devono essere ripartite in maniera **omogenea** tra gli individui che manifestano una pari capacità contributiva e in maniera differenziata, secondo il **criterio della progressività**, tra coloro il cui livello di prosperità si presenta diversificato. La motivazione sottesa a tale regolamentazione si concretizza nell'idea che l'impegno a sostenere le spese dello Stato costituisca una manifestazione intrinseca di un ampio **dovere di solidarietà**, allo scopo di garantire l'uguaglianza e di sviluppare un sistema in grado di offrire servizi a tutti, compresi coloro che dispongono di risorse finanziarie più limitate.

Oltre alla Costituzione, anche lo **Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.07.2000, n. 212)**, contiene una serie di disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei confronti del Fisco, che hanno mutato il loro rapporto tributario. Prima della sua entrata in vigore, infatti, non vi era alcuna tutela e garanzia a favore del contribuente e non esisteva nessuna procedura uniforme per ogni tipologia di tributo, ponendo le radici ad un **rapporto conflittuale** fondato sulla sfiducia del contribuente e sull'ostilità dell'Amministrazione e che si sostanziava nella passività del cittadino sottoposto all'autorità e all'insensibilità della burocrazia, la quale non assecondava le esigenze di collaborazione che la collettività richiedeva; motivo per cui si è ben presto resa necessaria la promulgazione del suddetto Statuto.

Tuttavia, nella lunga evoluzione del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, si è inserito più recentemente anche il **concetto di *cooperative compliance***. Esso non origina dalla nostra esperienza giuridica nazionale, bensì dal risultato di un'evoluzione costante in ambito internazionale, specialmente grazie agli studi effettuati da parte dell'**Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)** sul rapporto tra contribuenti ed Amministrazioni finanziarie. La pietra miliare per lo sviluppo di un rapporto collaborativo tra le due parti, volto a contrastare una pianificazione fiscale aggressiva, è stato il *report* emanato nel 2008, dal titolo "*Study into the role of tax intermediaries*", all'interno del quale l'OCSE ha introdotto per la prima volta il concetto di "***Enhanced Relationship***" (i.e. **relazione rafforzata**).

La *cooperative compliance*, perciò, non si riferisce ad un istituto giuridico specifico, ma ad una **strategia di finanza pubblica** rivolta al rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, specialmente quelli di grandi dimensioni.

L'OCSE ha incoraggiato le Autorità fiscali di stabilire con i propri contribuenti una relazione basata sulla reciproca fiducia e sulla collaborazione proponendo, in sostanza, un dialogo tra Amministrazione finanziaria e grandi imprese, allo scopo di **prevenire anziché reprimere le violazioni fiscali**, attraverso la comunicazione di informazioni - rilevanti per l'accertamento - da parte dei contribuenti verso il Fisco.

Le **raccomandazioni dell'OCSE** in materia di *cooperative compliance* sono state recepite positivamente dall'ordinamento giuridico italiano, il quale ha ben accolto l'idea di rivisitare il rapporto tributario sulla base di cinque pilastri fondamentali (c.d. "*key pillars*"), in modo da orientare il comportamento delle parti, pubblica e privata, verso *standards* più elevati dal punto di vista etico e della trasparenza reciproca.

È il **D.Lgs. 5.08.2015, n. 128**, rubricato "*Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23*", che ha introdotto per la prima volta in Italia il **regime di adempimento collaborativo** per la promozione di **forme di comunicazione e di cooperazione** rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Esso ha previsto, a carico delle imprese, l'implementazione di un efficace **sistema di autovalutazione preventiva del rischio fiscale**, mediante la costruzione e la manutenzione del c.d. "***Tax Control Framework***" e l'osservanza degli obblighi di *disclosure* e promozione di una *mission* aziendale improntata al rispetto della normativa tributaria, in cambio di semplificazioni, riduzione di sanzioni e, più in generale, di un **rapporto "*privilegiato*"** con l'Amministrazione finanziaria.

Per rendere maggiormente chiara la disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha specificato nel **provv. dir. del 14.04.2016 n.54237/2016** che i **requisiti essenziali** che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve possedere, ai fini dell'accesso al regime di adempimento collaborativo, sono:

- una chiara **rappresentazione della strategia fiscale** che evidenzi gli **obiettivi fiscali** perseguiti dai vertici aziendali e, quindi, la propensione al rischio dell'impresa;

- una chiara **ripartizione dei ruoli e delle responsabilità** all'interno dell'azienda, attribuiti a persone con adeguata preparazione ed esperienza, secondo i criteri della ***segregation of duties*** (principio della separazione dei compiti);
- una **previsione di efficaci procedure** per la rilevazione, la misurazione, la gestione e il controllo del rischio;
- un costante **monitoraggio del funzionamento del sistema di controllo** e dell'**attivazione di rimedi** in caso di carenze o errori;
- l'**adattabilità del sistema** rispetto ai **cambiamenti** del contesto organizzativo interno e del contesto normativo della legislazione fiscale;
- un'adeguata **circolazione delle informazioni** rilevanti all'interno dell'organizzazione;
- un efficace **flusso informativo** e di ***reporting***, a tutti i livelli aziendali.

Per l'occasione, non di poca rilevanza si sono dimostrate essere anche le **Linee guida OCSE** (v. *Report* "***Co-operative Tax Compliance - Building better tax control frameworks***", OECD, maggio 2016) ai fini dell'attuazione del particolare regime, come dichiarato nel paragrafo 2 "*Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale*" Circ. Ag. Entrate **16.09.2016, n. 38/E**.

Dunque, l'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria - perseguibile attraverso le pratiche di *cooperative compliance* - deve essere l'**ottimizzazione delle funzioni di controllo**, dirottando le già limitate risorse a disposizione solo in azioni di verifica verso i soggetti ritenuti maggiormente pregiudizievoli per l'Erario. Allo stesso tempo, si cerca di costruire un **rapporto di fiducia e reciproca collaborazione** con i contribuenti "*compliant*", attraverso la costruzione e la manutenzione di un efficiente e accurato sistema di controllo interno del rischio fiscale. I vantaggi che questo rapporto conferisce sono molteplici: lo sviluppo costante di consultazioni preventive consente all'impresa di avere maggiore **certezza sul diritto applicabile** al proprio caso concreto e di incorrere in **minori rischi sanzionatori**, con una notevole riduzione dei costi di *compliance* e dei danni reputazionali; al contempo, le Amministrazioni vedono aumentare il gettito fiscale e riducono i costi legati all'instaurazione di controversie presso gli organi giudiziali.

Questa dinamica può essere realizzata soltanto mediante un **costante e proattivo dialogo** tra le imprese di grandi dimensioni e l'Agenzia delle Entrate. Tale approccio mira, infine, a prevenire **controlli *ex post***, che rappresenterebbero un onere significativo sia per le Autorità fiscali che per i contribuenti. Il dialogo prevede la discussione delle tematiche più rilevanti per le attività aziendali, disincentivando pratiche elusive o evasive che potrebbero danneggiare le risorse erariali e l'interesse collettivo; contemporaneamente, esso promuove la **certezza del diritto *ex ante*** e riduce i costi associati alla *compliance*.

LA RIFORMA DEL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Nel dicembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il **D.Lgs. 30.12.2023, n. 221** in materia di adempimento collaborativo, che introduce alcune modifiche al D.Lgs. 128/2015, in attuazione della **Riforma fiscale** (L. 9.08.2023, n. 111); esso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3.01.2024, è **in vigore a partire dal 18.01.2024**.

Innanzitutto, il decreto **promuove** e **rafforza** la **trasparenza** e la ***compliance*** in materia fiscale e **incentiva** l'adozione da parte del contribuente del sistema **preventivo di controllo del rischio fiscale - *Tax Control Framework* (*TCF*)**, che sia in grado di intercettare preventivamente il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi dell'ordinamento tributario. Il contribuente che decide di aderire al regime deve essere dotato di un efficace **sistema integrato** di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati, inserito nel contesto del sistema di governance aziendale e di controllo interno. Il decreto legislativo in esame, prevedendo **una progressiva riduzione delle soglie di accesso al regime**, stabilisce anche che quest'ultimo è riservato ai contribuenti che conseguono un **volume di affari o di ricavi**:

- non inferiore a **€ 750 milioni** a decorrere dal 1.01. **2024**;
- non inferiore a **€ 500 milioni** a decorrere dal **2026**;
- non inferiore a **€ 100 milioni** a decorrere dal **2028**.

Tali requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il **valore più elevato** tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al medesimo **consolidato fiscale nazionale** (art. 117 D.P.R. 22.12.1986, n. 917), a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Anche il contribuente che dà esecuzione alla risposta **all'istanza di interpello nuovi investimenti**, di cui all'art. 2 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti.

I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono inoltrare la richiesta in **via telematica**, utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti e comunicare l'ammissione al regime entro i successivi **120 giorni** dall'inoltro della domanda. Il regime si applica al **periodo d'imposta** nel corso del quale la

richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia.
Inoltre, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:

- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai **processi aziendali**;
- la **certificazione** dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità e ai principi contabili;
- **procedure semplificate** di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
- l'emanazione di un **codice di condotta** che disciplini i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
- la previsione di un **periodo transitorio di osservazione** che preceda l'esclusione del contribuente dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
- **nuove forme di contraddittorio** tra contribuente e Agenzia delle Entrate;
- la **non applicazione delle sanzioni amministrative** in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all'Agenzia delle Entrate, mediante l'interpello dei rischi fiscali;
- la **non punibilità** delle condotte riconducibili a dichiarazione infedele dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente;
- la **riduzione dei termini di decadenza** per l'attività di accertamento;
- la modifica delle **modalità di adesione e di esclusione** dal regime;
- l'introduzione di un **regime opzionale di adozione** del sistema di controllo del rischio fiscale (della durata di due periodi di imposta, irrevocabile e tacitamente rinnovato per altri due periodi di imposta), riservato ai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, cui sono ricondotti alcuni benefici fiscali.

Il nuovo decreto, altresì, apporta modifiche in merito ai **compiti**, agli **adempimenti** e ai **requisiti** richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al **rilascio della certificazione del *Tax Control Framework* (*TCF*)**.

LA FIGURA DEL *TAX COMPLIANCE MANAGER*

Come già menzionato, il D.Lgs. 221/2023 introduce, per le imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, il requisito aggiuntivo della **certificazione** del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Sono abilitati al suo rilascio esclusivamente i **professionisti indipendenti** già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'**albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** o degli avvocati che esercitano l'attività professionale anche in forma associata, o in società per l'esercizio di attività professionali. Essi dovranno attestare - tramite certificazione **personalmente redatta e aggiornata periodicamente** - che l'impresa sia dotata di un affidabile ***TCF* (*Tax Control Framework*)** in grado di assicurare la "*solidità*" del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria. Nel corso della procedura in analisi è consentito loro di avvalersi di **consulenti del lavoro** per le materie di loro competenza.
Gli ordini professionali interessati sono chiamati a collaborare con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia per stabilire i requisiti che i c.d. "***Tax Compliance Manager***" abilitati devono rispettare per il rilascio della certificazione del rischio fiscale, al fine di redigere **un regolamento *ad hoc*** che definisca in maniera specifica i requisiti, i compiti e gli adempimenti richiesti a Commercialisti e ad Avvocati.
All'Agenzia delle Entrate spetta, invece, il compito di definire le **linee guida** da seguire per predisporre un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e sulle modalità di realizzazione del periodico adeguamento della certificazione.
I vantaggi che ne derivano sono significativi sia per l'Amministrazione finanziaria che per il contribuente che intende accedere al *TCF*. Dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, la certificazione in questione dovrebbe rappresentare una sorta di **garanzia** della sua efficacia e affidabilità nell'identificare e gestire in modo accurato i rischi fiscali associati alle attività del *business* aziendale. Essa, inoltre, non solo permetterebbe di **semplificare e accelerare** notevolmente il processo istruttorio per l'accesso al regime di adempimento collaborativo, ma contribuirebbe anche a **ridurre l'onere di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria e le risorse impiegate a tale scopo.
Senz'altro il ruolo dei professionisti si presenta come una **novità rivoluzionaria** e un punto di svolta per il sistema tributario, che implica il passaggio da una logica di controllo verticale successivo a una di **dialogo orizzontale preventivo**, al quale è necessaria la partecipazione simultanea dei contribuenti, dei professionisti e dell'Amministrazione finanziaria, che insieme gestiscono un cambiamento su larga scala che impone un potenziamento della macchina pubblica congiuntamente alle energie del settore privato.
Il nuovo adempimento collaborativo pone certamente nuove sfide per i professionisti, oltre che **nuove opportunità**. Essi sono investiti dalla complessità di processi che impattano sulla loro attività professionale, attraverso la gestione di nuove attività e l'investimento sulla crescita delle proprie competenze, in modo da poter offrire alle imprese servizi sempre più qualificati in un settore che può essere decisivo anche per il rilancio delle loro professioni. Difatti, la veste del *Tax Compliance Manager* valorizza e rafforza sensibilmente la figura dei commercialisti e degli avvocati, in quanto in questo modo divengono **consulenti qualificati al fianco di imprese e lavoratori**, ma anche **tecnici** cui il legislatore affida, nell'ottica

della *compliance*, compiti particolarmente delicati sotto il profilo della **tutela dell'interesse pubblico**.
Il D.Lgs. 221/2023 si muove lungo due direttrici che rendono decisiva la figura del professionista: oltre all'ampliamento del perimetro di applicazione del regime di adempimento collaborativo, anche la previsione di specifiche premialità sotto il profilo sanzionatorio per le **imprese "*sotto soglia*"** che decidono volontariamente di dotarsi di un sistema di *Tax Control Framework* richiede il rilascio di un certificato da parte dei suddetti professionisti qualificati. Senza dubbio, nel nuovo panorama che si profila, sia gli ordini professionali che l'Amministrazione finanziaria dovranno prevedere dei **percorsi comuni di formazione e di aggiornamento** per i propri iscritti e funzionari, affinché si crei un contesto ispirato alla reciproca trasparenza e collaborazione e fondato sulle medesime conoscenze e competenze. I *Tax Compliance Manager* hanno, a partire dal 2024, l'importante compito di ridurre al minimo le **asimmetrie di tipo informativo e interpretativo** tra imprese e Fisco, che sono spesso la causa principale dell'elevato **tasso di conflittualità** del rapporto tributario e dell'**eccessivo ricorso al contenzioso** e che costituiscono sempre di più anche l'*humus* che alimenta la maggior parte delle pratiche elusive; senza contare che, sovente, le incertezze del sistema tributario sono uno dei motivi che scoraggia gli investimenti in Italia da parte di soggetti esteri. Dunque, molti degli obiettivi contenuti nel D.Lgs. 221/2023 sono rimessi nelle mani dei professionisti qualificati: il loro ausilio dovrà sostenere la **semplificazione del sistema tributario** - importante pilastro su cui si fonda l'economia moderna - e supportare la **produttività e la competitività delle imprese**, le quali saranno a loro volta maggiormente premiate se vorranno porsi in una posizione di investimento ed innovazione. Infatti, seppure oggi il rischio fiscale rappresenta una criticità che i *management* delle imprese devono gestire, quest'ultime sottovalutano ancora l'importanza della variabile fiscale, nonostante le innegabili ricadute sulla propria redditività.